



Comune di Zola Predosa

Provincia di Bologna

**Regolamento per la determinazione delle quote
dovute per l'immissione in "CASA PROTETTA" o
in "CASA DI RIPOSO" di anziani o inabili a
totale o parziale carico dell'Amministrazione
Comunale**

APPROVATA E MODIFICATA CON DELIBERA :

C. C. 345 del 1987

ART. I

Finalità dell'intervento e definizione dell'utenza

L'inserimento di persone in Casa Protetta si traduce nell'assistere mediante ricovero in struttura protetta pubblica cittadini anziani o adulti gravemente non autosufficienti a livello fisico o psicofisico, per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare non sia più possibile.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino invalido, il ricovero in tale struttura si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, con gli strumenti e le risorse esistenti sul territorio, da effettuarsi mediante una valutazione integrata di tutti i servizi territoriali sociali e sanitari presenti a livello distrettuale, sulla base dell'applicazione della direttiva regionale del 28-1-1987.

ART. 2

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dall'interessato. secondo le forme previste dall'art.7 del Regolamento per la gestione della Casa Protetta intercomunale di Crespellano.

In particolare la domanda dovrà essere corredata da:

- stato di famiglia
- fotocopia dei frontespizi dei libretti di pensione, rendite INAIL, indennità di

accompagnamento ed in genere di tutti i documenti comprovanti redditi continuativi

- fotocopia dei modelli 101, 201 e 740 relativi all'anno precedente
- ricevuta del pagamento dell'affitto
- elenco dei parenti tenuti per legge agli alimenti non compresi nello stato di famiglia
ovvero dichiarazione che non esistono parenti tenuti per legge agli alimenti
- dichiarazione che attesti l'inesistenza di altri redditi, di risparmi, di proprietà immobiliari oltre a quelle documentate ed elencate.

Il criterio fondamentale di priorità va ricondotto al grado di non autosufficienza dell'anziano o invalido e gli strumenti di valutazione di tale condizione possono riferirsi a quelli elaborati nell'ambito dell'applicazione della direttiva regionale del 28-1-1987.

L'Amministrazione valuterà di volta in volta, per gli assunti a carico, la necessità di far fronte anche agli oneri relativi alla denuncia annuale dei redditi e alle spese di trasporto in ambulanza quando non siano coperte dal Servizio Sanitario.

ART. 3

Valutazione della situazione reddituale del richiedente

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente, con il concorso dei suoi redditi di pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" (regalia) prevista dalle disposizioni regionali e da corrispondere per 13 mensilità.

Di norma non è ammissibile al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla cessione, alle condizioni specificate nell'allegato "Recuperi e rivalse".

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito mensile dell'anziano, ai quali vanno sommate tutte le eventuali entrate, sia quelle identificabili dal Mod.740 (usufrutto da immobili e terreni, dividendi da azioni, proprietà immobiliari, ecc.), sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.).

ART. 4

Valutazione della situazione reddituale dei parenti tenuti agli alimenti

L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile all'art.433 e seguenti.

Ad ogni parente dovranno essere richieste a cura dell'Amministrazione Comunale e seguenti documentazioni:

- stato di famiglia
- ricevuta pagamento affitto o~ copia della rata di eventuale mutuo prima casa

se lavoratore dipendente o pensionato

- busta paga dei tre mesi precedenti a quello in cui è stata presentata richiesta oppure se tenuto,

copia della denuncia dei redditi oppure

tesserino di disoccupazione oppure

libretto di pensione

se lavoratore autonomo

- copia della denuncia dei redditi

in caso di redditi saltuari e non documentabili

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

per i giovani di età superiore ai 15 anni

Definito il reddito (netto IRPEF) del parente, sulla base della documentazione presentata.

vengono detratti:

- gli assegni alimentari eventualmente pagati
- l'eventuale indennità di accompagnamento percepita da handicappati o invalidi civili conviventi
- l'affitto nella misura massima di L. 400.000 mensili o gli interessi sul mutuo per la prima casa, nella misura massima di L. 150.000=.

ART. 6

Dopo aver esaminato e valutato la richiesta di contributo, il Consiglio Comunale ne delibera l'ammontare secondo *i* criteri sopra descritti.

L'Amministrazione Comunale comunica agli interessati obbligati le decisioni adottate secondo le quali i parenti obbligati dovranno sottoscrivere l'impegno sul modulo appositamente predisposto.

ART. 7

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto recepito con deliberazione n. 345 del 8/9/87, verserà preventivamente all'Amministrazione della Casa Protetta Intercomunale di Crespellano una quota corrispondente al 20% delle retta complessiva.

Tale quota sarà trattenuta quale acconto e conguagliata a fine d'anno, in quanto quota non dovuta per coloro a cui spetta in proprio il pagamento dell'intera retta.

ART. 8

Per l'anno 1987 i criteri proposti sono i seguenti:

- al nucleo composto di una persona sola viene lasciata una quota fissa pari a L. 650.000= mensili al netto delle spese detraibili, incrementata del 20% per coprire una serie di spese fisse per il mantenimento c.~ un alloggio pari a L. 130.000=, per un totale di L. 780.000=
- al nucleo composto di due persone viene lasciata una quota procapite pari a L. 695.000= (quota fissa decurtata dell'11%)
- al nucleo composto di tre o più persone, viene lasciata una quota procapite pari a L. 640.000= (quota fissa decurtata del 18%).

Tali criteri saranno annualmente aggiornati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9

Qualora l'anziano debba essere inserito in strutture private e il Comune di Zola Predosa sia tenuto, per le condizioni economiche dei parenti o per l'assenza di parenti, al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, la scelta della struttura dovrà essere fatta concordemente con i Servizi e l'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

Ciò al fine di determinare una standard medio abbastanza simile alla retta e al trattamento in essere nella struttura pubblica.

Per la determinazione della retta a carico dell'anziano, dei parenti obbligati, dell'Amministrazione Comunale, si procederà con lo stesso criterio seguito nel presente Regolamento per l'ammissione presso la Casa Protetta Intercomunale di Crespellano.

RECUPERI E RIVALSE

PROCEDURE PER IL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE O IMMOBILIARI DELL'ASSISTITO . PROCEDURE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI FAMILIARI OBBLIGATI , DELL'ASSISTITO E DEGLI EREDI.

Il quadro dei rapporti tra' l'Amministrazione Comunale, Casa di Riposo, assistiti o familiari, quale, configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Si richiama di seguito la casistica ricorrente.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE REVERSIBILITA', INVALIDITA' CIVILE, PENSIONE SOCIALE. RENDITA INAIL. ECC...

- 1) Spesso si verifica che il soggetto richiedente il ricovero risulta in attesa di ricevere gli emolumenti dovutigli.

Il Comune nel contempo si trova nell'esigenza di ammettere in idonea struttura l'anziano o l'inabile attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il contributo comunale deve allora essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente con contributo comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato, e preferibilmente da uno o più parenti tenuti o meno agli obblighi alimentari, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace di intendere e di volere; ove questi sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

2) La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili e/o terreni; ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

Si prospettano diverse soluzioni che consentano al Comune di provvedere comunque al ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere i propri obblighi, con reciproco vantaggio delle parti in causa, attraverso cessioni dei diritti reali sull'immobile, nelle varie forme possibili: vendita della proprietà piena, vendita della nuda proprietà, vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto, ecc.

3) Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti, o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza per aver sottoscritto dichiarazioni mendaci. ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, è necessario avviare una procedura di rivalsa. su

richiesta del servizio sociale e previo parere della Commissione Consiliare di Sicurezza Sociale, da attuare eventualmente per vie legali.